Articolo 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 48 e. 3, 89 e 110 e. 6 del Tuel e art. 7 e. 6 *bis* e 6 *ter* del d.lgs. 165/2001 nonché ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento degli incarichi affidati con contratti di lavoro autonomo.

2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 06/04/2009.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Ai fini del presente regolamento per contratti di lavoro autonomo si intendono:
a) gli incarichi di prestazioni occasionale rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;
b)gli incarichi professionali esterni rapporti di lavoro autonomo instau rati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi, Collegi od Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità;
c) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co. co.co.) rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del dirigente, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (ad esempio gli incarichi per rappresentanza in giudizio, gli incarichi notarili);
b) agli incarichi professionali connessi alla progettazione e di direzione lavori e collaudi di cui agli articoli 90 e 91 del d.lgs. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
c) agli appalti e le esternalizzazioni di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
e) ai membri di commissioni e organi istituzionali.
f) agli incarichi professionali la cui abilità richiesta sia di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti.

Articolo 4 - Programma annuale

1. Il consiglio approva il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 2 affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000**e** s.m.i.

Articolo 5 - Limiti di spesa

1. Per ciascun anno finanziario il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel bilancio di previsione in sede di approvazione del programma di cui all'art. 4.

Articolo 6 - Presupposti giuridici

1. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'ente deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;

e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 7 - Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.

2. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori.

Per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.

Art. 8 - Affidamento diretto

1. Oltre ai casi indicati nell'articolo 7 gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 7, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o i requisiti comunque richiesti;

d) attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative, organizzative e/o tecnologiche da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative; È comunque esclusa dalle procedure comparative, come sopra descritte, l'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

e)quando le prestazioni sono meramente occasionali e si esauriscono in una prestazione episodica che

il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma .

2. Sono fatte salve, altresì, le consulenze legali, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, nonché quelli inerenti ad attività notarili ed attività specifiche nel campo psicopedagogico- educativo e di sostegno.

Art. 9 - Procedura comparativa

1. Il conferimento dell'incarico avviene di norma mediante procedura comparativa tra i candidati, effettuata sulla base delle competenze degli stessi e la complessità organizzativa e progettuale richiesta dalla natura dell'incarico.

2. La procedura comparativa deve prevedere:

a) pubblicazione di un avviso di selezione nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione dei candidati;

b) produzione del curriculum vitae da parte dei candidati interessati;

e) selezione da parte dell'Ufficio competente, anche attraverso commissioni appositamente costituite;

d) approvazione della graduatoria finale di merito, predisposta sulla base degli esiti della valutazione.

3. La procedura, di cui al comma precedente, deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di selezione.

Art. 10 - Modalità di selezione

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore;

c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 11 - Conferimento incarico

1. Il conferimento dell'incarico nelle modalità dell'art.2, è disposto dal Dirigente/responsabile del servizio competente mediante stipulazione in forma scritta di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione.

2. L'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico.

Art. 12 - Verifica esecuzione e buon esito incarico ed erogazione compenso

7 1. Il dirigente/responsabile del servizio verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi e secondo i termini contrattuali.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il dirigente/responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare

i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del Dirigente/responsabile del servizio di cui al comma 1.

4. Al termine della prestazione il prestatore è tenuto a presentare al Dirigente/responsabile del servizio una relazione finale sul lavoro svolto.

Art. 13 - Pubblicità degli incarichi

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 587 della 1. 296/2006, alla circolare n. 5 del 21/12/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all'articolo 53 comma 14 del d.lgs. 165/2001 l'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Capo sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

3. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di collaborazione autonoma acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capo in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

Art. 14 - Controlli organo di revisione e Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 2 sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione.

2. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 2 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.